

SENTENZA

Cassazione penale sez. I - 17/03/2023, n. 20601

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI	Giacomo	-	Presidente	-
Dott. LIUNI	Teresa	-	Consigliere	-
Dott. SANTALUCIA	Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. RENOLDI	Carlo	-	rel. Consigliere	-
Dott. GALATI	Vincenzo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.G., nato a (Omissis),

avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in data 6/12/2022;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito, per l'indagato, l'avv. Napoli Antonino, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 6/12/2022, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa il 15/11/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con la quale era stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di D.G.,

gravemente indiziato di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, ai danni di R.M., colpito al corpo e a un braccio con alcune coltellate per vendicare uno schiaffo inferto all'indagato a causa di un suo approccio con B.D., fidanzata della persona offesa.

1.1. Secondo il Collegio, il primo Giudice aveva correttamente ravvisato i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati a partire da una valutazione congrua delle emergenze investigative, costituite: dalle dichiarazioni rese dalla vittima, R.M., circa le modalità dell'aggressione ad opera di D., che lo aveva contattato mediante l'applicazione whatsapp per chiedergli un appuntamento (circostanza poi riscontrata dalla visione dei relativi screenshot); dagli esiti del sopralluogo sul luogo del delitto, ove erano state rilevate numerose tracce ematiche; dalle immagini sulle fasi iniziali dell'aggressione tratte dall'impianto di video-sorveglianza privato dell'abitazione di T.A.; dall'apporto dichiarativo di alcune persone informate sui fatti (B.D., E.P.) e dalle risultanze degli accertamenti sanitari compiuti sulla vittima nell'immediatezza dei fatti. Detti elementi, secondo il Tribunale, erano stati valutati criticamente, nell'ambito di un apprezzamento globale del compendio probatorio, anche in rapporto alle circostanze a discarico dedotte dall'indagato in occasione del suo interrogatorio. In tale frangente, D., aveva reso una versione dei fatti diretta ad accreditare la tesi di una sua azione difensiva rispetto all'aggressione asseritamente portata da R.M. o, comunque, rispetto all'atteggiamento provocatorio che sarebbe stato assunto da quest'ultimo. Tale versione, tuttavia, era stata ritenuta in contrasto con le dichiarazioni testimoniali e con i dati di prova generica acquisiti nel corso delle investigazioni (costituiti in primis dalle immagini di videosorveglianza), che avevano consentito di escludere sia una situazione di "attualità del pericolo" derivante dalla condotta di R., che si trovava a mani nude, sia la necessità di reagire da parte di D., il quale avrebbe potuto sporgere querela per la percossa ricevuta e avrebbe potuto allontanarsi dal presunto aggressore senza alcun pregiudizio.

1.2. Quanto alla configurabilità del tentato omicidio, il Collegio ha evidenziato: la natura dell'arma portata sul luogo, la pluralità dei colpi inferti, la volontà aggressiva dell'indagato, recatosi armato a un appuntamento che aveva chiesto alla vittima al fine di vendicare l'affronto subito, la presenza di ferite da punta all'emitore sinistrale (in corrispondenza del polmone) e al fianco sinistro (in corrispondenza degli organi intra-addominali), ovvero in zone corporee sede di organi vitali. Elementi idonei a configurare tanto l'elemento materiale, quanto quello soggettivo. A questo riguardo, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di ravvisare la sussistenza del cd. animus necandi o, quantomeno, dello stato soggettivo di chi agisce volendo alternativamente ferire o uccidere (cd. dolo alternativo). Infatti, anche considerando che D. avesse agito con la mera intenzione di ferire la vittima, la circostanza che egli si fosse certamente rappresentato la probabile morte di R., ha indotto il Tribunale a ritenere dimostrato, sia pure entro i limiti propri della fase cautelare, che egli abbia voluto ugualmente proseguire nella sua azione, volendo indifferentemente realizzare la morte o il ferimento della vittima. L'ordinanza ha, poi, passato in rassegna gli elementi di fatto che hanno consentito di

ritenere sussistenti le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, costituiti, rispettivamente, dalla richiesta di appuntamento e dalla successiva presentazione all'incontro armato di coltello, indicative di una programmazione dell'azione aggressiva, intervenuta dopo un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, mantenuta nonostante l'incontro con le famiglie per riappacificare i due giovani, nonché, quanto alla seconda aggravante, dalla presenza di un movente del tutto sproporzionato rispetto all'azione criminosa realizzata.

L'ordinanza del riesame ha, infine, confermato il giudizio sulle esigenze cautelari connesse al concreto pericolo, per le specifiche modalità del fatto e la violenta personalità dell'indagato, che costui possa reiterare le condotte illecite, anche tenuto conto della sua recente partecipazione a una violenta rissa sfociata in lesioni personali, indicativa della sua inclinazione a Risolvere i conflitti con la violenza. E ha condiviso il giudizio secondo cui il collocamento in comunità possa favorire, grazie all'intervento di personale professionalmente qualificato, il consolidarsi di un percorso di autentica riflessione sulla gravità del delitto commesso, ammesso solo parzialmente (avendo il giovane sempre ribadito il carattere difensivo della sua condotta), anche in rapporto a un percorso educativo problematico, connotato da una frequenza scolastica all'insegna del mancato rispetto delle regole disciplinari e tenuto conto dell'incapacità dimostrata dal nucleo familiare di riferimento ad assicurare l'assimilazione, nel ragazzo, del valore del rispetto della persona.

2. D.G., ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Napoli Antonino, deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e art. 125 c.p.p., comma 3, nonché la mancanza, apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice della cautela degli elementi di posti a sostegno della misura cautelare.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), la inosservanza o erronea applicazione D.P.R. n. 448 del 1988, art. 9, artt. 178 e 180 c.p.p. in ragione dell'omessa indagine sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minore, che secondo la giurisprudenza integrerebbe una nullità a regime intermedio. Nel respingere l'eccezione, l'ordinanza impugnata si limiterebbe, in maniera del tutto carente, a fare riferimento a generici accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in merito ai precedenti di polizia del padre del ragazzo e al suo profitto scolastico, omettendo di pronunciarsi su tutte le altre condizioni.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 52,56 e 575 c.p. e artt. 273 e 192 c.p.p., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata valutazione delle memorie ex art. 121 c.p.p., depositate dalla difesa all'udienza del 6/12/2022 e alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidio, non essendo stati valutati i parametri dell'azione (quali: i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo dell'azione cruenta) rilevanti ai fini di stabilire la sussistenza della volontà di uccidere. In particolare, l'aver cercato un appuntamento, anche se con finalità aggressiva, non significherebbe, per ciò solo, che D. volesse uccidere R.; e ciò anche considerando che, all'incontro, egli si era recato con un coltello, atteso che il giovane avrebbe potuto avere l'intenzione di impaurire il rivale, cagionargli delle lesioni, accreditarsi con gli amici, mostrando loro che non aveva timore.

I Giudici di merito avrebbero travisato le prove, considerata la relazione della consulenza di parte, a firma della Dott.ssa Bisogni, che aveva concluso per l'inesistenza di postumi invalidanti e che nessun pericolo di vita aveva corso R. in occasione del suo ferimento, secondo quanto confermato dal Dott. P.G., medico chirurgo presso l'ospedale di Vibo Valentia, le cui dichiarazioni sarebbero state sottoposte a un illegittimo frazionamento. E ciò renderebbe meramente ipotetiche le considerazioni riportate a pag. 5 dell'ordinanza impugnata, secondo cui, se le ferite fossero state più profonde, esse avrebbero potuto compromettere la funzionalità degli organi interni.

Inoltre, il fatto che il luogo dell'incontro, fissato da D., era la piazza del paese, luogo molto frequentato, dimostrerebbe che l'indagato non intendeva uccidere R.M., posto che, ove questo fosse stato il suo obiettivo, avrebbe scelto un luogo più isolato. Inoltre, dalle immagini emergerebbe che era stato R. ad aggredire D., come confermato dai segni sul corpo del minorenne fotografati dalla polizia giudiziaria la sera stessa; né la circostanza sarebbe esclusa dal fatto che R. si era protetto con il braccio sinistro, dal momento che egli avrebbe attaccato un avversario in possesso di un'arma bianca. E il fatto, riferito da E.P., che D. "era sconvolto" dopo aver ferito R.M., dimostrerebbe ulteriormente che il giovane non intendeva ucciderlo.

Illogica sarebbe, poi, la motivazione nella parte in cui riterrebbe che R., solo perché disarmato, non potesse assumere un contegno aggressivo, anche considerata la sproporzione fisica tra i due riferita a pag. 3 dell'ordinanza. E del resto, a pag. 4 nell'annotazione di polizia giudiziaria dell'1/11/2022 a firma del maresciallo N.G., si riferirebbe che R. aveva attaccato per primo D., come specificato a pag. 5 dei motivi di riesame, senza che di ciò sia stato dato conto in motivazione.

In ultimo, si osserva che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare sulle ragioni per le quali D., avendo intenzione di ferire R., avrebbe accettato anche il verificarsi dell'evento morte.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 3, e dell' art. 125, comma 3, art. 192 e art. 292 c.p.p., comma 2, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riconosciuta aggravante della premeditazione, ritenuta a partire dalla permanenza della deliberazione delittuosa dal momento dello schiaffo inferto all'indagato, senza che l'ordinanza indichi l'atto istruttorio da cui emergerebbe tale assunto e senza rispondere alla deduzione difensiva secondo cui D., avrebbe maturato la propria deliberazione delittuosa nel momento in cui aveva lasciato l'azienda del padre, mezz'ora prima circa della lite. Sotto altro profilo, si deduce l'omessa risposta rispetto a una serie di censure contenute nei motivi di riesame (realizzazione del delitto con un mezzo non particolarmente micidiale, incompatibile con il dolo nella sua massima espressione; le ferite lievissime inferte; l'assenza di progettazione, dimostrata dall'esecuzione del delitto nel centro del paese, in presenza di numerose persone e della videocamera; l'esibizione dell'arma, tale da consentire la fuga o la difesa della persona offesa, tale da elevare le probabilità di fallimento dell'azione; le inverosimili dichiarazioni rese da D. nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria, indicative di una mancata programmazione). Ancora, l'ordinanza impugnata avrebbe operato una confusione tra preordinazione e premeditazione, essendo la prima pacificamente insufficiente a integrare la seconda, che postula il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, del proposito omicida.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della "provocazione" e al riconoscimento dei motivi futili. Quanto alla prima, D. avrebbe pacificamente "agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui", costituito dallo schiaffo ("mancata") ingiustamente ricevuto da R. nella pubblica piazza del paese. Quanto ai secondi, l'ordinanza non si sarebbe confrontata con quanto dedotto con i motivi di riesame in ordine alla circostanza che il delitto avesse trovato fondamento nell'im maturità e nell'emozionalità dell'adolescenza, che nel caso di un reato commesso da un minore deve essere adeguatamente valorizzata. Fermo restando che quand'anche la causale fosse rinvenuta nella vendetta, essa non potrebbe indurre a quel profondo senso di ripugnanza e di disprezzo richiesto per la configurazione dell'aggravante in parola.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), la inosservanza o erronea applicazione dell' art. 274 c.p.p., commi 1, lett. c), e al D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 2, 21 e 22, e dell' art. 125, comma 3, art. 192 e art. 292 c.p.p., comma 2,

nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, che il Tribunale ravviserebbe a partire dal recente coinvolgimento del giovane in una violenta rissa sfociata in lesioni personali, indicativo dell'inclinazione del medesimo a Risolvere con la violenza i diverbi. Episodio che, opina la difesa, in assenza di un pronunciamento da parte di un Giudice, avrebbe dovuto essere vagliato dal Tribunale acquisendo il relativo compendio probatorio.

Sotto diverso profilo, l'ordinanza non motiverebbe adeguatamente in relazione alla ritenuta inidoneità del nucleo familiare a consentire l'applicazione della misura della permanenza in casa; e ciò benché la difesa avesse evidenziato come i familiari, nell'immediatezza della prima lite, si fossero immediatamente recati a casa di R. per far riappacificare i due giovani e avessero condotto il ragazzo, nell'immediatezza dell'aggressione, presso la locale Stazione dei Carabinieri in un momento in cui egli non era stato ancora individuato come autore del ferimento, manifestando un atteggiamento per nulla compiacente nei suoi confronti. Analoga superficiale svalutazione verrebbe compiuta in relazione a quanto documentato dalla difesa in relazione al fatto che i genitori si fossero attivati per porre riparo allo scarso rendimento scolastico del giovane e che avessero educato il minore ai valori cristiani e dello sport. Travisato sarebbe, poi, l'atteggiamento collaborativo del minore, ritenuto parzialmente ammissivo, laddove D., avrebbe successivamente, in sede di interrogatorio di garanzia, reso dichiarazioni di chiaro tenore autoaccusatorio. E oggetto di travisamento sarebbe, ancora, quanto da lui dichiarato in merito alla legittima difesa, mai rivendicata, essendosi il giovane limitato ad affermare di essersi semplicemente difeso; circostanza peraltro confermata dall'annotazione di polizia giudiziaria dell'1/11/2022 a firma del maresciallo N.G..

Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione riguarderebbero, infine, l'assenza di una reale resipiscenza in capo all'indagato, giustificata con l'assenza di una confessione, ritenuta non necessaria per la sospensione del processo con messa alla prova e, in ogni caso, da valutarsi in maniera non astratta, con riferimento alla spontaneità, aderenza al reale, riscontro in altri atti processuali, immutazione del vero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Con il primo motivo di censura, la difesa deduce che il Giudice per le indagini preliminari abbia riproposto, con la tecnica del "copia/incolla", il contenuto della richiesta di misura cautelare, senza operare alcuna autonoma valutazione degli elementi posti a sostegno della stessa e senza esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di condividere la valutazione del Pubblico ministero.

2.1. Le argomentazioni difensive sono, tuttavia, infondate.

Ritiene, infatti, il Collegio, dalla lettura degli atti in questione, che, pur in presenza di una sostanziale riproposizione dei contenuti della richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero, il provvedimento genetico abbia, comunque, preso in rassegna tutti gli elementi significativi ai fini del giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari esistenti a carico di D., articolando la necessaria valutazione critica degli elementi stessi, anche in rapporto alla versione offerta dall'indagato, sottoposta a specifico vaglio e superata con argomenti logicamente convincenti e pienamente congrui rispetto al compendio indiziario. Non si è, quindi, al cospetto di una motivazione inesistente o apparente, sicché in ogni caso, il tessuto argomentativo del provvedimento genetico ben avrebbe potuto essere integrato dal Collegio del riesame (ex plurimis Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01), come effettivamente avvenuto nella specie, avendo l'ordinanza qui impugnata affrontato tutti gli aspetti rilevanti della vicenda cautelare, senza che, sul punto, il ricorso abbia, del resto, mosso convincenti osservazioni critiche (v. infra sui singoli passaggi).

3. Infondato è, anche, il secondo motivo di doglianza, relativo alla omessa indagine sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minore richiesta dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 9.

3.1. Tale disposizione, invero, stabilisce, al comma 1, che "il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le Risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili"; e, al comma 2, che "agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità". E la mancata osservanza di tale disposizione configura, secondo la giurisprudenza di legittimità, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, c.p.p., lett. c), (Sez. 3, n. 46356 del 15/11/2016, dep. 2017, C., Rv. 271308 - 01; Sez. 4, n. 11884 del 12/10/1994, Jovanovic, Rv. 200405 - 01).

3.2. Nel caso di specie, tuttavia, pur in presenza di una stringata motivazione, i Giudici di merito hanno compiuto la valutazione richiesta, richiamando, a tal fine, gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in relazione "alle caratterizzazioni del minore" e il "profilo informativo", esistente in atti, relativo all'ambiente familiare, con particolare riguardo alla situazione dei genitori e al percorso scolastico del giovane. E del resto, tale valutazione appare pienamente congrua in rapporto alla fase processuale di riferimento, essendo del tutto ragionevole che, soprattutto nell'immediatezza dei fatti, la valutazione cautelare, pur orientandosi anche verso l'ambito personologico e socio-familiare dell'indagato, si appaghi dell'acquisizione di

informazioni suscettibili di futuri approfondimenti, in ogni caso sufficienti a una prima ricognizione delle caratteristiche del soggetto e del suo contesto di riferimento, in attesa che, con l'ulteriore corso del procedimento, vengano compiuti tutte le più opportune ricognizioni ad opera delle strutture istituzionali, degli eventuali consulenti di parte o, se necessario, dei periti.

4. Il terzo motivo, con cui la difesa deduce la mancata valutazione degli argomenti difensivi in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo e del dolo del tentato omicidio, è manifestamente infondato.

4.1. Sotto il primo aspetto, relativo alla idoneità e alla direzione non equivoca degli atti, la difesa lamenta che i Giudici di merito abbiano travisato la relazione della consulenza di parte, a firma della Dott.ssa Bisogni, che aveva concluso per l'inesistenza di postumi invalidanti e che nessun pericolo di vita aveva corso R. in occasione del suo ferimento; valutazione che sarebbe stata confermata dal Dott. P.G., medico chirurgo presso l'ospedale di Vibo Valentia, le cui dichiarazioni sarebbero state sottoposte a un illegittimo frazionamento.

E' appena il caso di osservare, nondimeno, che secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della idoneità degli atti a determinare l'evento mortale deve essere valutato alla stregua di un giudizio di prognosi postuma, compiuto cioè ex ante ovvero facendo riferimento alla situazione presentatasi all'agente al momento dell'azione, al fine di valutare se, in tale momento, potesse ritenersi probabile una sua evoluzione sino all'evento fatale. In altri termini, successivamente al mancato verificarsi della consumazione del reato voluto dall'agente, deve essere esperito un tipico giudizio controfattuale, realizzato riportando la sequenza criminosa al momento della estrinsecazione della condotta e ipotizzando se fosse probabile, in tale fase, la verifica del risultato offensivo voluto, assumendo quale base del relativo giudizio il complesso delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente in quella fase dell'iter criminis (Sez. 1, n. 32851 del 10/6/2013, Ciancio Cateno, Rv. 256991-01; Sez. 2, n. 44148 del 7/7/2014, Guglielmino, Rv. 260855-01; Sez. 2, n. 36311 del 12/7/2019, Raicevic, Rv. 277032-01). Un criterio, quello appena esposto, che le ordinanze di merito hanno correttamente applicato al caso di specie, evidenziando come i colpi inferti dall'indagato, in quando diretti a raggiungere zone del corpo sede di organi vitali, dovessero ritenersi idonee, nell'accezione chiarita, a cagionare la morte della vittima, non verificatasi per cause del tutto indipendenti dal volere dell'aggressore. E del resto, va ribadito che ai fini della integrazione della fattispecie contestata non è affatto rilevante la circostanza che la vittima sia stata realmente attinta dai colpi dell'aggressore, subendo un effettivo vulnus della propria integrità psico-fisica (Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702), essendo, in realtà, sufficiente, come già anticipato, che l'azione offensiva sia stata attuata in modo da configurare, secondo una valutazione prognostica riferita al momento in cui detta azione si dispiegava, il probabile conseguimento del risultato offensivo avuto di mira.

4.2. Quanto al secondo profilo, è manifestamente infondata l'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui il Tribunale non avrebbe sottoposto ad attento vaglio le circostanze dell'azione (quali: i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo dell'azione cruenta), rilevanti ai fini dello stabilire la sussistenza della volontà di uccidere. Dalla piana lettura del provvedimento, infatti, si evince che proprio tali elementi sono stati presi in considerazione dal Tribunale per ricostruire l'elemento soggettivo del delitto contestato, con motivazione congrua e logica e pienamente aderente alla provvista probatoria (da cui è emerso, in particolare, che i colpi, reiterati, erano stati sferrati al tronco della vittima, ove hanno sede molti organi vitali); motivazione la quale, pertanto, si sottrae a qualunque censura in questa sede, ove il Giudice di legittimità deve procedere al controllo sulla corretta applicazione delle regole del ragionamento probatorio e sulla logicità del relativo apparato argomentativo, senza compiere alcuna rivalutazione delle prove.

Su tali premesse, non possono ritenersi consentite nemmeno le ulteriori osservazioni difensive che si incentrano sulla equivocità della richiesta di appuntamento e della stessa presenza del coltello (che, deduce la difesa, sarebbero compatibili anche con un semplice dolo di lesioni) o che, in via controfattuale, evidenziano il luogo, assai frequentato, in cui era avvenuta l'aggressione: situazione asseritamente incompatibile con il dolo di omicidio. Tali considerazioni, a ben vedere, cercano di sollecitare l'adesione del Giudice di legittimità a una ricostruzione alternativa del materiale probatorio e, soprattutto, prospettano una lettura atomistica e parcellizzata dei singoli elementi del compendio indiziario, cui la difesa annette una valenza asseritamente decisiva soltanto a condizione di omettere di considerare altri elementi, di rilievo essenziale e, come tali, ineludibili (e' il caso, appunto, delle parti del corpo attinte dai plurimi colpi sferrati dal giovane). E ciò è a dirsi anche per quanto riferito da E.P., ovvero che D., dopo aver ferito R.M., "era sconvolto": circostanza che, anche secondo la logica comune, non ha certo, come unica spiegazione, che egli non intendesse uccidere il rivale.

Manifestamente infondata, in ultimo, è l'affermazione difensiva secondo cui l'ordinanza impugnata avrebbe omissso di motivare sulle ragioni per le quali D., avendo intenzione di ferire R., avrebbe accettato anche il verificarsi dell'evento morte, avendo l'ordinanza spiegato che proprio l'aver agito con una pluralità di colpi inferti, con un mezzo idoneo, in sedi corporee dove si trovano organi vitali, dovesse ritenersi indicativa, secondo le comuni regole della logica, che egli avesse agito con una sostanziale indifferenza verso il risultato di una semplice offesa dell'integrità fisica o della morte della vittima, che l'agente non poteva non avere previsto come del tutto probabile in relazione ai colpi inferti.

4.3. Quanto, ancora, agli argomenti con cui, all'interno del presente motivo, la difesa ipotizza, ancora, che l'indagato possa avere agito per rintuzzare l'aggressione portata da R., anche in questo caso le relative censure hanno carattere meramente rivalutativo, in particolare per

quanto attiene al riferimento alle immagini, dalle quali emergerebbe la reale dinamica dei fatti. Un argomentare che, ancora una volta, sollecita una valutazione sottratta alla cognizione del Giudice di legittimità, al quale non è ovviamente consentito accedere ad atti processuali per offrire una propria interpretazione dei fatti, rimessa alla esclusiva cognizione del Giudice di merito, il quale, nella specie, riferisce un dato che è stato oggetto di diretto apprezzamento da parte del Collegio a partire dalle immagini dei filmati. Anche in tal caso, le ulteriori argomentazioni difensive (ovvero che R. avrebbe potuto assumere un contegno aggressivo, pur senza essere armato, in considerazione della sua maggiore prestantza fisica; o ancora che i segni sul corpo del minorenne dimostrerebbero che era stato aggredito dal rivale; o, infine, che R. era stato immortalato dalle immagini mentre si proteggeva con il braccio sinistro proprio perché egli stava attaccando l'avversario, in possesso di un'arma bianca), introducono considerazioni che non possono scalfire la coerente e logica ricostruzione dei fatti compiuta dai due provvedimenti di merito e, in particolare, la interpretazione che gli stessi hanno offerto delle immagini tratte dall'impianto di video-sorveglianza, attestanti che l'azione di D. non era stata affatto difensiva.

Infine, non autosufficiente, e quindi inammissibile, è la censura con cui si deduce che a pag. 4 dell'annotazione di polizia giudiziaria dell'1/11/2022, a firma del maresciallo N.G., si riferirebbe che R., aveva attaccato per primo D..

5. Infondato e', ancora, il quarto motivo di censura, relativo alla configurabilità della premeditazione, in relazione alla quale la difesa assume che la deliberazione delittuosa sarebbe insorta nel momento in cui aveva lasciato l'azienda del padre, mezz'ora prima circa della lite; ed evidenzia una serie di elementi indicativi dell'assenza di una efficace programmazione (ovvero: la realizzazione del delitto con un mezzo non particolarmente micidiale, incompatibile con il dolo nella sua massima espressione; le ferite lievissime inferte; l'assenza di progettazione dimostrata dalla sua esecuzione al centro del paese, in presenza di numerose persone e della videocamera; l'esibizione dell'arma, tale da consentire la fuga o la difesa della persona offesa, tale da elevare le probabilità di fallimento dell'azione; le inverosimili dichiarazioni rese da D., nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria, indicative di una mancata programmazione).

5.1. In realtà, dopo avere richiamato i consolidati principi giurisprudenziali in materia di premeditazione in relazione alla necessaria presenza di un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso e di una ferma Risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (Sez. 5, n. 42576 del 3/06/2015, Procacci, Rv. 265149 - 01), l'ordinanza impugnata ne ha fatto corretta applicazione. I Giudici di merito, infatti, hanno evidenziato, in primo luogo, il movente, dichiarato dallo stesso indagato, il quale aveva detto al suo rivale che non si sarebbe tenuto "le mazzate", a riprova che la causale della sua condotta era da ricollegare

allo schiaffo patito qualche giorno prima; movente che, se non è da solo sufficiente a dimostrare o a escludere la premeditazione, tuttavia esso può costituire un elemento indiziante (Sez. 1, n. 345 del 3/12/1990, dep. 1991, Paviola, Rv. 186156-01). In secondo luogo, è stata sottolineata la circostanza che egli avesse cercato il proprio interlocutore per fissare l'appuntamento nel corso del quale intendeva portare a termine la sua vendetta, con un intento che non era stato scalfito dal chiarimento con il rivale promosso dalle rispettive famiglie e, dunque, dall'apprezzabile intervallo temporale intercorso.

Tale ricostruzione non viene messa in crisi dalle circostanze indicate dalla difesa, che sebbene indicative di una scarsa perizia nell'organizzazione del delitto, certamente compatibile con l'età, non hanno alcuna valenza dimostrativa rispetto alla configurabilità dell'aggravante e si fondano su apprezzamenti fattuali di natura essenzialmente confutativa rispetto alle opposte valutazioni espresse, non illogicamente, dall'ordinanza impugnata (e' il caso, ad esempio, della scarsa offensività del coltello, della sua esibizione alla vittima, della lievità delle ferite ecc.).

Così come sfornita di qualunque aggancio con le risultanze istruttorie evincibili dal provvedimento impugnato è l'affermazione difensiva secondo cui la deliberazione criminosa sarebbe insorta mezz'ora prima della lite. Al contrario, proprio la giustificazione espressa dall'interessato al momento dell'inizio della stessa, che andava ricondotta alle "mazzate" inferte all'indagato dalla persona offesa, ha consentito al Tribunale, in maniera niente affatto illogica, di riferire il momento della deliberazione a quello dello schiaffo subito da D..

6. Venendo, poi, al quinto motivo di ricorso, con esso la difesa lamenta, da un lato, il mancato riconoscimento della attenuante della provocazione e, sul versante opposto, la ritenuta configurabilità dell'aggravante dei futili motivi.

Quanto alla prima, va ricordato che la stessa ricorre quando, ai sensi dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 2, il soggetto abbia agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui.

Nel caso di specie, pur essendo il movente riconducibile al fatto ingiusto altrui, osta alla configurabilità dell'attenuante, come del resto osservato dall'ordinanza impugnata, la mancanza evidente del requisito della proporzione. Tale circostanza, dunque, non consente il riconoscimento dell'attenuante invocata (così Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 - 01) ben più della premeditazione, la quale appare compatibile con la provocazione, atteso che quest'ultima non postula, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, una stretta contestualità tra lo schiaffo ricevuto e la reazione impulsiva (v. Sez. 1, n. 51041 del 08/10/2013, Mosca, Rv. 257877 - 01 in materia di provocazione "per accumulo").

Quanto, poi, alla futilità dei motivi, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, essa ricorre "quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno

così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter essere riguardato, più che come causa determinante dell'evento, come pretesto o scusa perché l'agente potesse dare sfogo al suo impulso criminale" (ex multis, Sez. 5, n. 41052 del 10/06/2014, Barnaba, Rv. 260360 - 01), ovvero "quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale" (tra le tante, Sez. 1, n. 59 del 1/10/2013, dep. 2014, Femia, Rv. 258598 - 01). Una sproporzione che il Tribunale ha rinvenuto nel caso di specie, essendosi l'agente determinato a compiere l'azione in ragione di una causale non congrua. E tuttavia, l'ordinanza non appare avere valutato adeguatamente la circostanza che il reato sia stato commesso da un minore e, in particolare, che lo stesso possa avere avuto scaturigine dall'irrazionalità, dall'immatunità o dall'emozionalità tipiche dell'adolescenza, anche rispetto alla percezione del giudizio da parte della comunità dei pari: una situazione che, ove provata, inciderebbe sicuramente sulla configurabilità dell'aggravante (così Sez. 1, n. 48162 del 7/11/2013, F., Rv. 257661 - 01).

Sul punto, l'ordinanza appare non adeguatamente motivata e, pertanto, se ne impone l'annullamento limitatamente alla configurabilità dell'aggravante in parola.

7. Con il sesto motivo, la difesa lamenta, innanzitutto, che l'ordinanza abbia valorizzato la recente denuncia per rissa, che avrebbe dovuto essere vagliata dal Tribunale acquisendo il relativo compendio probatorio. Quanto alla ritenuta inidoneità del nucleo familiare, l'ordinanza non motiverebbe sulle iniziative dei congiunti per far riappacificare i litiganti, per promuovere l'intervento dei Carabinieri dopo l'aggressione e per porre riparo allo scarso rendimento scolastico. Travisato sarebbe, poi, l'atteggiamento collaborativo del minore, ritenuto parzialmente ammissivo, laddove D., avrebbe successivamente, in sede di interrogatorio di garanzia, reso dichiarazioni di chiaro tenore autoaccusatorio. E travisato sarebbe, ancora, quanto dal medesimo dichiarato in merito alla legittima difesa, mai rivendicata, essendosi il giovane limitato ad affermare di essersi semplicemente difeso; circostanza peraltro confermata dall'annotazione di polizia giudiziaria dell'1/11/2022 a firma del Maresciallo N.G.. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione riguarderebbero, infine, l'assenza di una reale resipiscenza in capo all'indagato, giustificata con l'assenza di una confessione, ritenuta non necessaria per la sospensione del processo con messa alla prova e da valutarsi in maniera non astratta, con riferimento alla spontaneità, aderenza al reale, riscontro in altri atti processuali, immutazione del vero.

7.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'episodio relativo alla denuncia per rissa non assume carattere dirimente nella complessiva valutazione del Tribunale. E quanto al contesto familiare, l'ordinanza ha motivato la propria decisione, in maniera niente affatto illogica,

attraverso il riferimento alla difficoltà del nucleo, pur a fronte di una apprezzabile iniziativa volta alla riappacificazione dei litiganti, a svolgere un ruolo educativo realmente efficace, tanto da rendere necessario il ricorso all'azione di educatori professionali.

Quanto, poi, all'atteggiamento maturato dall'indagato rispetto al grave reato, non sussiste il prospettato vizio di motivazione, avendo l'ordinanza valorizzato, del tutto logicamente, il fatto che, pur in presenza di un quadro accusatorio granitico, egli sottovalutò ancora l'accaduto, presentando l'azione aggressiva come motivata da un'esigenza difensiva smentita dalle acquisizioni istruttorie.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla configurabilità dell'aggravante dei motivi futili, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.

8.1. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante dei motivi futili con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2023